Art. 1	- VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI	3
Art. 2	- OGGETTO	3
Art. 3	- DURATA	
Art. 4	- CORRISPETTIVO	
Art. 5	- FATTURAZIONE E PAGAMENTI	5
Art. 6	- VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	
Art. 7	GESTIONE DEL SISTEMA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	6
Art. 8	- PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 9	CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEI SERVIZI	7
Art. 10	– PENALI	
Art. 11	– DIFFORMITÀ E VIZI	7
Art. 12	– OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
	3.1- NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE	
	3.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	
Art. 13	- SUBAPPALTO	
Art. 14	- REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI	
Art. 15	- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	
Art. 16	- COMUNICAZIONI	
Art. 17	- COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C	
Art. 18	– SICUREZZA SUL LAVORO	
Art. 19	- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	. 12
Art. 20	OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 –	
ANTICO	DRRUZIONE E TRASPARENZA	. 13
Art. 21	- DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE	
	CORRUZIONE	. 14
Art. 22	– TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	
Art. 23	-RISOLUZIONE	
Art. 24	 RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALT 	О
	17	
Art. 25	- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO	
Art. 26	- DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
Art. 27	- CONTROVERSIE	
Art. 28	– SPESE	
Art. 29	– RINVIO	. 18

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE

TRA

Sc ra _l	SI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione ovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, legalmente oppresentato dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione,, domiciliata ai fini del presente atto presso la de del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche "Committente")
	E
	Codice Fiscale e Partita I.V.A. n, con sede legale in, in persona deldomiciliato ai fini del presente atto presso, (nel seguito anche "Appaltatore")
e d	congiuntamente denominati "Parti"
	PREMESSO CHE
-	in data 30/01/2017 il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di appalto per il servizio di ristorazione aziendale mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita con le modalità di cui al "Regolamento per lo svolgimento di procedure di gara elettroniche" approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dell'11 febbraio 2014;
-	in data il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione efficace in favore della Società in epigrafe;
-	l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad Euro (Euro) conndel, rilasciata da ed ha presentato la polizza assicurativa n
-	l'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali, Requisiti Tecnici e relativi allegati; le Informazioni Complementari;
- Allegato 3 Offerta Economica;
- Allegato 4 Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/2003;
- Allegato 5 Documento Duvri;
- Allegato 6 Offerta Tecnica.

Art. 2 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di ristorazione aziendale presso la struttura sita in Torino, Via Arnaldo da Brescia, 5/d (asservita alla sede centrale del Consorzio, C.so Unione Sovietica, 216).

Le prestazioni principali dell'appalto prevedono l'approvvigionamento delle materie prime alimentari e dei prodotti non alimentari e di consumo, la preparazione e la somministrazione dei pasti, la preparazione, il confezionamento e la veicolazione dei pasti da asporto e lunch box, nonché riordino, pulizia e sanificazione dei locali della mensa aziendale, delle attrezzature, dei materiali e degli arredi, la gestione della manutenzione ordinaria/straordinaria dei locali, degli impianti annessi, degli elettrodomestici, delle attrezzature, degli allestimenti e arredi; sostituzione di componenti in caso di rotture e malfunzionamenti; integrazione della dotazione standard laddove necessario.

Tutti gli elementi o loro componenti (impianti, elettrodomestici, attrezzature, allestimenti e arredi) eventualmente installati ex novo e/o sostituiti diventeranno a tutti gli effetti di proprietà del Committente senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla gestione del servizio (retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali e dispositivi igienici e di sicurezza del personale) e alle utenze (consumo dell'acqua, energia elettrica, telefono fisso, teleriscaldamento).

Il servizio dovrà essere erogato a pranzo nei giorni feriali, senza alcuna interruzione nel periodo estivo, e dovrà garantire la fruizione di un pasto completo (primo piatto, secondo piatto con contorno, frutta o dessert).

Il servizio è dedicato ai dipendenti del Consorzio, ad ospiti istituzionali e ad esterni convenzionati con CSI-Piemonte.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata "Offerta tecnica".

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici e nell'allegata "Offerta tecnica".

Art. 3 – DURATA

Il presente Contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 1° agosto 2017 e sino al 31 luglio 2020.

Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche definite a seguito della procedura in oggetto.

Il Committente si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, la durata del contratto, qualora fosse utile al fine di dare continuità al servizio di Ristorazione nelle more della gestione di una nuova procedura di gara.

Art. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato, sulla base dell'Offerta economica allegata, fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile non vincolante per il Committente pari ad € 2.637.667,76 (duemilioniseicentotrentasettemilaseicentosessantasette euro/76), oltre oneri per la sicurezza da interferenze, oltre oneri di legge, per il periodo di 36 mesi, dal numero di pasti effettivamente consumati nel periodo di vigenza del presente contratto moltiplicato per il costo del singolo pasto, pari ad € ____ (Euro _____/__).

Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

L'importo massimo spendibile è da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, che sono pari ad € 22.285,00 (ventiduemiladuecentoottantacinqueeuro/00 Euro) (oltre oneri di legge).

Il costo del singolo pasto comprende tutti i servizi, tutte le prestazioni dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti tecnici, le spese e ogni altro onere inerente e conseguente all'erogazione dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche e successive correlate all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale, manutenzione ordinaria e straordinaria ...).

L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c.

I corrispettivi, come determinati al presente articolo, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatta salva la possibilità, a partire dal secondo anno di vigenza del presente contratto, di procedere alla revisione periodica dei prezzi da operarsi in ragione dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Committente procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture bimestrali posticipate indicanti il numero dei pasti effettivamente erogati e consumati.

La fatturazione degli oneri per la sicurezza da interferenze, pari ad € 22.285,00 (ventiduemiladuecentoottantacinqueeuro/00 Euro) (oltre oneri di legge), dovrà avere luogo in occasione dell'emissione della prima fattura relativa a ciascuna annualità, per un importo pari ad € 7.429,00 (settemilaquattrocentoventinove/00 Euro), oltre oneri di legge, per la prima fattura e successive due fatture ciascuna di importo pari ad € 7.428,00 (settemilaquattrocentoventootto/00 Euro), oltre oneri di legge.

Ai fini della fatturazione elettronica, si indicano, nel seguito, i dati relativi a:

- Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;
- Nome dell'ufficio: Uff eFatturaPA.

Il CSI-Piemonte opera in regime di IVA ad esigibilità immediata.

Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto, e dovrà riportare il relativo numero di CIG ed il numero d'ordine di riferimento.

Non saranno pertanto ammesse fatture che facciano riferimento a più CIG.

Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 c.9 D. Lgs.50/2016, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'Appaltatore è tenuto a riportare gli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

Art. 6 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili.

Art. 7 GESTIONE DEL SISTEMA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

L'Appaltatore ha presentato, ai fini della stipula del presente contratto, il Manuale di Autocontrollo secondo il metodo HACCP.

Art. 8 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve prestare il servizio oggetto del presente contratto con risorse dallo stesso dirette e coordinate, formate ed istruite all'espletamento delle proprie mansioni (cfr. titolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici), le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in contatto con il Committente, devono operare senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

L'Appaltatore ha fornito l'organigramma funzionale delle risorse professionali impiegate nel servizio, ed il nominativo del referente unico del contratto. Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato.

All'approssimarsi del termine del Contratto, in caso di nuovo Appaltatore subentrante, dovranno essere altresì presi gli opportuni contatti con le Organizzazioni sindacali di settore al fine di ottemperare, senza alcun onere per il Committente, all'adempimento eventualmente imposto dal CCNL di riferimento relativamente all'assorbimento del personale in carico all'Appaltatore uscente.

Art. 9 CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEI SERVIZI

Il controllo della conformità dei servizi oggetto del presente contratto verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto del titolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e dell'allegata "Offerta tecnica".

Art. 10-PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al titolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 11 – DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c.

Art. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 13.1- NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

L'Appaltatore deve provvedere a reperire ogni licenza, autorizzazione e certificazione richiesta dalle vigenti norme di legge per l'espletamento del servizio in oggetto presso le Autorità Competenti per il subentro gestionale nel servizio in oggetto.

L'Appaltatore deve altresì garantire che tutto il processo di erogazione dei servizi sia svolto nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza degli alimenti, comprensiva quest'ultima di tracciabilità dei prodotti, sicurezza dei processi, sanificazione di ambienti e attrezzature, gestione dei rifiuti, prevenzione e lotta agli animali indesiderati.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla gestione del servizio, compreso:

- l'abbigliamento, i dispositivi igienici e di sicurezza (DPI) per il personale di servizio;
- le utenze energetiche e di servizio (acqua, energia elettrica, telefono, teleriscaldamento) ad eccezione della TARI (come precisato all'art. 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto Requisiti Tecnici) che rimane a carico del Committente.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 13.2 - NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 13 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.

[OVVERO]

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto esclusivamente per una o più delle seguenti società, secondo quanto disposto al comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016:

1)	 ٠.	٠.					 											•
2)	 						 											
3)	 						 											

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	 	

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, procede altresì a trasmettere:

- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. sopra citato;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 18 dell'art 105 del D.Lgs sopra citato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 14 – REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. _____ che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

E' in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto il Committente ha reso noto all'Appaltatore il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato nel Sig.

Art. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

II	Committente	designa	quale	Direttore	dell'esecuzione	del	presente	contratto

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto d'appalto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo Contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., compreso il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del certificato di verifica di conformità, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il proseguimento dei compiti al medesimo assegnati.

Art. 16- COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici.

Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 17 - COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C.

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, e dalle successive modifiche intervenute, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

Art. 18 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del soggetto che ha commissionato la prestazione."

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs.196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a
 tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi
 automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza
 dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi,
 furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss
 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate:
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino.
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi al presente servizio, è il Direttore degli Approvvigionamenti pro tempore. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@csi.it.
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI- Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111.

Art. 20 - OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01", ivi incluso il suo addendum "Piano di Prevenzione della Corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza", nonché del Codice Etico, come adottati dal Committente.

A tale riferimento, il "Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01" e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni generali- Atti generali e Altri contenuti - Corruzione). L'Appaltatore avrà

inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del "*Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs.* 231/01" e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

Art. 21 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 22 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dall'allegato B al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di sicurezza ai sensi dell'art. 31 e seg. D.Lgs. 196/03, mediante l'adozione di ogni misura idonea a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tali misure, minime e idonee, devono essere individuate e implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dei Clienti del Committente e oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore presso qualsivoglia luogo in cui tale trattamento verrà svolto.

L'Appaltatore deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione al presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna a individuare e comunicare il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza con funzione di interfaccia verso il Committente per tutti gli aspetti riguardanti la protezione dei dati personali.

È cura del Referente di cui sopra:

- la cura dei rapporti con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- il dovere di immediata segnalazione al Committente del verificarsi di eventuali incidenti di sicurezza.

In ogni caso, il Committente si riserva la possibilità di effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad oggetto lo stato dell'arte delle misure di sicurezza implementate dall'Appaltatore a protezione dei dati trattati su incarico del Committente.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve, anche in tale eventualità, assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

Art. 23-RISOLUZIONE

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il CSI-Piemonte formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 108. Il Consorzio assegnerà all'Appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo massimo spendibile;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;

- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e/o sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Concessionario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Concedente non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Concessionario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

Art. 24 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

Art. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 26 - DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 27 - CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 28 - SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 29 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- O -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:
